L'art. 4 della Legge n. 120/10 di modifica all'art. 10:

CAPO I
MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA,
DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285

Art. 4

(Modifiche all' articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente:
«Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento»;

b) il terzo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente:
«Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizione di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento»;

c) al comma 17, le parole: «i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri per l'imposizione della scorta tecnica»;

d) al comma 18, le parole «all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica » sono sostituite dalle seguenti: «all'obbligo di scorta tecnica».